

DIREZIONE PROVINCIALE DI: POTENZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MELFI

Registrazione di Atto Privato

Il 30/09/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TCG, serie 3, numero 542

data di stipula: 21/09/2025

ident.vo telematico: TCG25L000542000ZH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93041050761

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93041050761				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 64,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



Statuto dell'Associazione Culturale ETS:

DIMORA CULTURALE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e Sede

1. È costituita nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 e ss.ii.mm., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione Culturale ETS denominata: **Dimora Culturale**, la quale assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. A decorrere dell'avvenuta iscrizione dell'Associazione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Ente del Terzo Settore, ovvero l'acronimo di ETS.
3. L'Associazione Dimora Culturale ha durata illimitata.
4. L'Associazione ha sede legale in via Vittorio Emanuele II, 142 nel Comune di Venosa CAP 85029. L'eventuale trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e sarà deliberato dal Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale Rappresentante. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Efficacia dello Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice civile, e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

Art. 3 - Finalità e Attività

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.
2. L'Associazione Dimora Culturale ha come fine perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno

sviluppo della persona attraverso lo sviluppo e la promozione della cultura e delle arti.

3. L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui art 5 del CTS:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività d'interesse generale si concretizzeranno in:
- organizzare eventi;
 - organizzazione di incontri educazionali o conferenze divulgative legate al benessere della comunità;
 - sensibilizzazione e diffusione della cultura, anche nelle strutture sanitarie;
 - collaborazione con le scuole per l'educazione culturale con incontri con gli studenti e il personale docente per proporre e potenziare la sensibilità individuale;
 - organizzare corsi, laboratori artistici, manifestazioni, concerti, convegni, dibattiti, seminari, mostre d'arte a livello nazionale e internazionale;
 - organizzare gite sociali legate ai fini dell'associazione;
 - partecipare a eventi culturali per fini sociali a livello nazionale e internazionale;
 - partecipazione a masterclass e corsi di formazione da parte dei soci per fini associativi;

- organizzazione di gite sociali per la promozione della cultura a livello nazionale e internazionale;
 - organizzare residenze masterclass artistiche;
 - fare consulenza e supporto agli artisti;
 - promuovere la diffusione della cultura attraverso la partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere, convegni nazionali e internazionali;
 - svolgere attività di collaborazione con enti pubblici, privati, associazioni, biblioteche e pubbliche istituzioni;
 - organizzare videoproiezioni e incontri a tema per la diffusione della cultura;
 - organizzare gruppi cammino per la valorizzazione del patrimonio culturale;
 - valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale.
5. L'Associazione può svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, nel rispetto del CTS, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.
 6. L'Associazione Dimora Culturale può operare in Basilicata per la valorizzazione del territorio e delle aree interne, in tutta la Nazione italiana e nel territorio internazionale nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il perseguimento delle finalità statutarie.
 7. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti a norma dell'art. 6 del CTS. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite collaborazioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
 8. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Volontariato e attività di volontariato

1. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà eventualmente avvalersi di volontari iscritti nell'apposito registro.
2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.
6. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
7. L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ASSOCIATI

Art. 5 – Ammissione

1. All'Associazione possono aderire tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.
2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.
3. I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

4. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di solidarietà e promozione sociale che l'Associazione si propone.
5. Ai sensi dell'art.23 comma 1 del CTS il Consiglio Direttivo con delibera valuta e approva o rifiuta la richiesta, pervenuta in forma scritta, da parte del soggetto interessato che intende acquisire la qualifica di socio.
6. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo, previa verifica dei requisiti e della compatibilità con gli scopi dell'associazione. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
7. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
8. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.
9. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
10. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o delle persone con limitata capacità giuridica.
11. Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.
12. Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art.3. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.
13. Il numero degli associati è illimitato.



CM

ML

RG *SE* *A* *DF* *CS* *LA* *MA* *cy*

14. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
15. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
16. La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 6 – Diritti e Doveri dei Soci

1. I soci hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali;
 - votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.
2. I soci hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - non arrecare danni morali e materiali all'organizzazione;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato.

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso e esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta. L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente art. 6 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

[Handwritten signatures and initials]

3. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei Soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.
5. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
6. L'eventuale mancato pagamento della quota sociale, se prevista, comporta la decadenza trascorsi sei mesi dal sollecito di versamento ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono fatte salve le previsioni di tutela e di opposizione di cui ai commi precedenti.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 8 – Organi Sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento

della funzione. Il consiglio di amministrazione può, tuttavia, assegnare un compenso ai propri componenti muniti di particolari incarichi.

Art. 9 – Assemblea

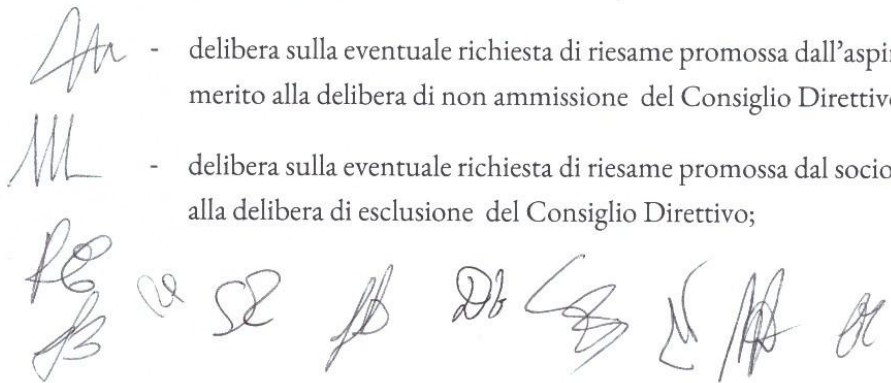
1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli Associati.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
3. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.
4. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ad eccezione dei soci fondatori per i quali si intende acquisito tale diritto in concomitanza della stipula dell'atto costitutivo. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli Associati.
5. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o mediante email da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
7. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
8. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

[Handwritten signatures and initials]

9. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
10. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
11. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
12. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, fatto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. L'assemblea è il massimo organo deliberante.
2. L'assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera in merito al numero dei componenti del Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 13 del presente statuto;
 - delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
 - delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;



- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 – Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
4. L'assemblea può essere svolta in presenza o mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
6. L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.
7. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 – Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario sottoscritto dal presidente; ogni socio ha diritto di consultare il verbale

e di trarne copia; le decisioni prese in assemblea sia in riunione ordinaria che straordinaria, impegnano sia i soci dissenzienti che assenti.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci che ne determina il numero ad ogni scadenza di mandato fatta eccezione per i primi amministratori del Consiglio Direttivo che sono nominati con l'atto costitutivo.
3. Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari, da numero minimo di 3 a un numero massimo di 7 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.
4. Il presidente, il vicepresidente e il segretario ne fanno parte di diritto.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
8. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
9. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'Associazione;
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;



- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati;
- delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione dei soci.



10. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni.

11. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

Art. 14 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Handwritten signatures: "Aa" and "ML"

Art. 15 - Organo di Controllo

Handwritten signatures: "FG", "B", "S", "D", "G", "M", "A"

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e ss.ii.mm., la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16 - Organo di Revisore Legale dei Conti

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita

all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



ASPETTI GESTIONALI

Art. 17 – Libri Sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il registro dei volontari, ove presenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.
3. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 18 – Risorse Economiche e Patrimoniali

1. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali.
2. Le entrate sono costituite da:
 - quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, della Provincia, dei Comuni, di Enti Locali, di Enti e Istituzioni Pubbliche, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi da realizzare nell'ambito dei fini statutarî;
 - contributi di altre associazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
 - contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- ogni altro contributo, compreso eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni che soci, non soci, Enti Pubblici o Privati diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Art. 19 – Bilancio e Rendicontazione Sociale

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm., in conformità ai modelli definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. n.117/2017 e ss.ii.mm., e delle relative norme di attuazione. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art.20 - Bilancio Sociale

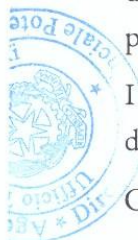
Il bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.ii.mm. .

Art.21 - Divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo dell'utilizzo del patrimonio.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 – Personale Retribuito

[Handwritten signatures]



L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del

CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

Art. 23 - Responsabilità dell'Associazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. Per danni derivanti da responsabilità contrattuale o extracontrattuale, l'associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

SCIOGLIMENTO

Art. 24 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, firmato e sottoscritto

Venosa, il 21/09/2025

Luigi Piccirilli
Giuseppe Piccirilli
Giuseppe Piccirilli
Giuseppe Piccirilli
Giuseppe Piccirilli
Giuseppe Piccirilli

Luigi Piccirilli
Luigi Piccirilli
Luigi Piccirilli
Luigi Piccirilli
Luigi Piccirilli
Luigi Piccirilli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
REG. TO AL NUM. 542 SERIE 3
IMPOSTE LIQUIDATE PER € 264,00
Melfi 30-09-2025

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
VIG. CARRELLATO